



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

ORDINANZA

N. 690 DEL 10.06.2020

OGGETTO: LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN CONTENITORI METALLICI NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO E DI FONTIVEGGE NONCHE' DIVIETO DI DETENZIONE DEI MEDESIMI CONTENITORI.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, con provvedimento prot. 2012/0051063 del 05.04.2012 e successivo provvedimento di modifica prot. 2014/0100505 del 04.06.2014 ha stabilito, tra l'altro, il divieto, per tutti i pubblici esercizi del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli allegati elenchi, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/ del d in contenitori metallici dalle ore 20.00 e fino alle 06.00 del giorno successivo;
- i divieti contemplati dal suddetto provvedimento operano solo nei confronti dei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 9 del TULPS e, pertanto, ne restano esclusi gli esercizi di vicinato ed i distributori automatici, disciplinati dal D.L.vo 114/98;
- nelle menzionate aree insistono oltre a numerosi pubblici esercizi anche molti esercizi di vicinato, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande in lattine e contenitori di vetro;

Considerato che il suddetto provvedimento non risulta, pertanto, pienamente esaustivo in quanto l'abbandono di bottiglie e lattine connesso, anche, alla vendita per asporto di bevande da parte dei titolari dei numerosi esercizi di vicinato e distributori automatici, di cui al D.Lvo. 114/98, nonché venditori ambulanti, pregiudica la salvaguardia del decoro e della sicurezza urbana;

Evidenziato che:

- in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel valutare le condizioni di sicurezza pubblica della città ed in particolare del Centro Storico e del Quartiere Fontivegge, è stata più volte posta l'attenzione sull'esigenza di prevenire il compimento di illegalità da parte di soggetti ivi gravitanti e dediti a comportamenti di abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze psicoattive;

- nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 05.06.2020 è emersa la necessità di limitare, oltre alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, anche la detenzione degli stessi ad opera di quanti si intrattengono nelle predette aree, ritenendo tale misura idonea a rafforzare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Tenuto conto che:

- l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare le condizioni di decoro e sicurezza urbana, ha intrapreso iniziative volte a rendere la città il più possibile gradita, accogliente e ospitale, consistenti nell'implementazione dell'illuminazione, nell'aumento dei servizi per la ripulitura delle aree da rifiuti, nell'installazione di nuove telecamere, in progetti culturali e mercati temporanei, in aree della città con maggiori criticità;

- per contro, il fenomeno di abbandono di bottiglie di vetro e lattine dà una sgradita immagine della città e ingenera timori, per la circostanza idonea ad alimentare disordini, risse, tumulti e lancio di oggetti, con conseguente possibilità di danno a persone e cose.

Rilevato che il periodo primaverile ed estivo, nonché il perdurare della bella stagione:

- incentivano la frequentazione degli spazi pubblici da parte dei residenti che intendono godere della bella stagione passeggiando per le vie più suggestive della città;
- favoriscono il turismo nel nostro capoluogo, apprezzato come città d'arte e meta culturale e religiosa.

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza.

Ritenute le ragioni di pubblico interesse, per emanare un atto idoneo a prevenire ed a limitare il manifestarsi di situazioni turbative dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, collegate alla vendita di bevande in contenitori di vetro/lattine ed alla detenzione delle stesse su area pubblica e pertanto valevole rispettivamente nei confronti:

- dei titolari di esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli allegati elenchi, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, uniformemente al divieto imposto ai pubblici esercizi con i provvedimenti citati in premessa (prot. 2012/0051063 del 05/04/2012 e prot. 2014/0100505 del 04.06.2014);
- dei soggetti fruitori delle aree sopracitate.

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto l'art. 6 del D.L. 03.08.2007 n. 117 conv. in legge 02/10/2007 n. 160, come modificato dalla legge 29/07/2010 n. 120 che dispone per le attività di vendita al dettaglio il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima altresì il Sindaco ad adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visto il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Vista la legge 17/12/2010 n° 217 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza."

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

Visto l'atto di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, nelle vie di cui allegati elenchi, il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 20.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo, nel periodo dal 12.06.2020 al 31.10.2020;
2. ai fruitori delle sopraccitate aree, il divieto di detenere contenitori di bevande in vetro e lattine, negli stessi orari e per lo stesso periodo di cui al punto 1.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

del Comune di Perugia, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	